

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

Estratto:

MAURO PALADINI

*Ancora difficoltà e incoerenze in tema di acquisti personali
nel regime di comunione legale*

CHINDEMI, *Nota a Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2009, n. 8703*, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 2087, esprime l'auspicio che la risarcibilità del danno non patrimoniale, pur nel rispetto dei criteri dettati dalle Sezioni Unite, sia maggiormente allineata con la coscienza sociale, ovvero che «gli Ermellini» scendano

«dalla torre eburnea per sentire “i cittadini” su tali questioni, tentando di interpretare, meglio di come si è tentato di fare fin'ora, la “loro” coscienza sociale che rappresenta quella reale del Paese».

LAURA FRATA

► CASS. CIV, I sez., 9.11.2012, n. 19454
Conferma App. Roma, 18.9.2007

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - COMUNIONE DEI BENI - ACQUISTO CON DENARO PROVENIENTE DALLA VENDITA DI BENE PERSONALE - DICHIARAZIONE DEL CONIUGE ACQUIRENTE - ASSENZA - PARTECIPAZIONE DEL CONIUGE NON ACQUIRENTE - ASSENZA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI SOMME PRELEVATE DAL PATRIMONIO PERSONALE - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 177, 179, 192)

Il denaro personale o i proventi dell'attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell'acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1°, lett. a), cod. civ. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell'art. 192, comma 3°, cod. civ.) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all'incremento del loro valore in epoca successiva all'acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti.

dal testo:

Il fatto. A seguito di sentenza irrevocabile di separazione giudiziale dal proprio coniuge, Z.B., C.M.G. chiedeva lo scioglimento della comunione legale tra coniugi che aveva ad oggetto un bene immobile e la somma in titoli mobiliari pari a L. 648.462.694.

Il Tribunale di Roma accertava la comproprietà dell'immobile e dei beni mobili che lo arredavano, disponendo la vendita all'incanto dell'appartamento e l'assegnazione dei mobili ai conviventi mediante estrazione a sorte.

Veniva accertata la comunione anche sull'importo relativo ai titoli mobiliari, con condanna dello Z. alla restituzione della metà.

Impugnata la sentenza di primo grado dallo Z., la Corte d'appello, per quello che ancora interessa, ha così statuito:

– ha respinto la domanda di accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile in capo all'appellante, non risultando osservate le prescrizioni stabilite nell'art. 179 cod. civ., comma 2 ovvero la partecipazione dell'altro coniuge all'atto; la dichiarazione che il bene era stato acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali e l'espressa dichiarazione dell'esclusione di esso dalla comunione legale (con dichiarazione bilaterale);

– ha respinto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme prelevate esclusivamente dal patrimonio personale dell'appellante, investite nell'acquisto dell'immobile, ritenendo che ai sensi dell'art. 192 cod. civ., comma 3, possano essere restituiti soltanto gli importi impiegati in spese ed investimenti del patrimonio comune già costituito, ma non il danaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi applicazione l'art. 194 cod. civ., comma 1, secondo il quale all'atto dello scioglimento, l'attivo e il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. L'art. 192, comma 3,

non consente, secondo la Corte d'Appello, la ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale e conferiti in comunione, perché con il conferimento essi restano integralmente soggetti alla disciplina della comunione legale e al principio sancito dall'art. 194 cod. civ., comma 1. Nella specie, peraltro, ha aggiunto la Corte, non è stato provato che il denaro proveniente dal trasferimento dell'immobile di proprietà esclusiva Z. sia stato immediatamente reimpiegato nell'acquisto dell'immobile caduto in comunione legale, in quanto tale denaro prima è stato immesso nel conto corrente bancario dell'appellante e poi utilizzato per il predetto acquisto;

– ha accolto la domanda relativa alla proprietà esclusiva dei titoli mobiliari in capo all'appellante, in quanto acquistati esclusivamente con somme di proprietà personale dello Z., ricavate dalla vendita dell'immobile di proprietà esclusiva del medesimo. Secondo la Corte tale accertata circostanza, unita all'alto reddito dell'appellante, ha determinato il superamento della presunzione semplice di appartenenza dei titoli ad entrambi i coniugi (art. 179, comma 1, lett. f), superabile anche mediante prova indiziaria;

– ha respinto la domanda relativa alla ripartizione dei beni mobili della casa coniugale, non essendo stata provata né l'esistenza di beni ulteriori, né l'appartenenza esclusiva all'appellante di alcuni di essi;

– ha respinto la domanda sull'errata quantificazione del canone di mercato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso C.M.G. affidandosi a due motivi nonché controricorso e ricorso incidentale Z.B. affidato a tre motivi.

I motivi. I due ricorsi, principale ed incidentale, devono essere riuniti.

Con il primo motivo del ricorso principale viene censurata la violazione degli artt. 177, 179 e 195 cod. civ. con riferimento all'esclusione dalla comunione dei valori corrispondenti ai titoli mobiliari acquistati dallo Z.

Al riguardo, viene dedotto che la Corte d'Appello non ha correttamente applicato l'art. 179, comma 1, lett. f), avendo ritenuto di escludere dalla comunione i titoli in questione, pur mancando, nell'atto di trasferi-

mento, la dichiarazione dell'avvenuto acquisto con il prezzo del trasferimento di beni personali. Ha inoltre ritenuto erroneamente applicabile l'art. 195 cod. civ., secondo il quale il superamento della presunzione semplice dell'appartenenza alla comunione legale dei beni mobili può essere ottenuto anche mediante prova indiziaria, trattandosi di una norma regolante il diritto di prelevamento di beni mobili in sede di divisione e non le modalità di acquisto di beni nella vigenza della comunione legale.

Con il secondo motivo viene censurata la contraddittorietà della motivazione in ordine al medesimo capo della sentenza impugnata. La Corte d'appello ha fondato la propria soluzione sul rilievo che le somme impiegate per l'acquisto dei titoli esclusi dalla comunione fossero il ricavato della vendita di un immobile avvenuta nel 1994, ma alcuni acquisti di titoli risalgono ad un anno prima con conseguente incongruità della motivazione. In secondo luogo, si contesta che la Corte d'Appello abbia posto a carico della ricorrente l'onere di provare di aver partecipato con denaro proprio all'acquisto dei titoli, mentre sarebbe stato onere dello Z. dimostrare il contrario.

I due motivi di ricorso sono infondati ma la motivazione della sentenza di secondo grado, sul punto, deve essere emendata. L'art. 179, comma 1, lett. f) secondo il quale gli acquisti effettuati con il prezzo del trasferimento dei beni personali conservano tale qualità purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto, ha ad oggetto i beni diversi da quelli immobili e mobili registrati. Per questi ultimi, il comma 2, art. 179 cod. civ. richiede non soltanto la partecipazione dell'altro coniuge all'atto traslativo ma anche il concorde riconoscimento della natura personale del bene e l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nell'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f) (Cass. S.U. 22755 del 2009). Risulta d'immediata evidenza che il legislatore ha tenuto conto, nel dettare la disciplina degli acquisti di beni mobili ed immobili, anche della radicale diversità del regime di circolazione di tali beni, escludendo per i beni mobili la condizione della partecipazione dell'altro coniuge all'ac-

quisto, invece necessaria anche se non sufficiente per quelli immobiliari. La circolazione dei beni mobili è, infatti, tendenzialmente de-formalizzata, e la necessità dell'atto scritto anche quando prevista (come per alcuni contratti stipulati con i consumatori) dalla legge, risulta finalizzata a garantire l'osservanza del principio di buona fede da parte del contraente più forte e non ad identificare il titolare del bene o del diritto trasferito, operando, in assenza di deroghe, il principio sancito dall'art. 1153 cod. civ.

L'equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della libertà d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni è stato raggiunto, sul piano normativo, grazie alla netta differenza di regime giuridico posta dall'art. 179 cod. civ. tra i beni immobili e i beni mobili. La medesima esigenza di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi in conflitto è alla base dell'interpretazione, di carattere restrittivo, costantemente fornita dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità della espressa dichiarazione richiesta dall'art. 179, comma 1, lett. f) nell'atto di acquisto, da escludersi quando non vi sia incertezza sulla natura personale del bene (compreso il denaro) impiegato ai fini dell'acquisto (Cass. n. 1556 del 1993; n. 7437 del 1994; 24061 del 2008; 10855 del 2010). La Corte, pur riconoscendo la natura non facoltativa della dichiarazione, ne afferma il carattere ricognitivo e non dispositivo (Cass. 24061 del 2008), individuandone la necessità solo quando sia effettivamente incerta la provenienza dal trasferimento di beni personali della provvista necessaria per l'atto traslativo. Pertanto, pur condividendo il rilievo della parte ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'art. 195 cod. civ., che riguarda le condizioni per l'esercizio del diritto al prelevamento di beni mobili in sede di divisione, da parte di ciascuno dei coniugi, deve essere condivisa la conclusione della Corte d'Appello relativa alla certa provenienza da beni personali dello Z. della provvista impiegata per l'acquisto dei titoli, trattandosi di circostanza mai posta in dubbio dalla parte ricorrente. Quest'ultima, infatti, si è limitata a contestare che l'acquisto dei valori mobiliari fosse stato integralmente effettuato con il denaro ri-

cavato dalla vendita immobiliare effettuata nel 1994, deducendo che una parte dei titoli erano stati acquistati anteriormente, ma non ha mai contestato che la provvista destinata a tali acquisti fosse tratta dal conto corrente personale dello Z.

Nel primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione dell'art. 192 cod. civ., comma 3, con riferimento alla reiezione della domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione. Secondo il controricorrente, ai sensi della norma citata, l'acquisto effettuato esclusivamente con provvista derivante dal trasferimento di un bene personale determina il sorgere di un suo diritto di credito, pari all'importo impiegato per tale acquisto, residuando alla comunione l'eventuale incremento di valore derivante dalla successiva vendita dovuta all'intervenuto scioglimento della comunione.

Nel secondo e terzo motivo viene censurato il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 177 cod. civ., comma 1 in ordine all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il diritto alla ripetizione delle somme impiegate per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione, deve escludersi anche perché il ricorrente non ha provato che il denaro proveniente dalla vendita di un suo bene personale sia stato immediatamente impiegato per l'acquisto dell'immobile sopra detto. Al riguardo il ricorrente ha opposto che il denaro "personalissimo", perché proveniente dall'alienazione di beni personali rimane tale anche se depositato nel proprio conto corrente, ai sensi dell'art. 179 cod. civ., comma 1, lett. a), ai fini dell'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 192 cod. civ., comma 3. La sentenza impugnata risulta di conseguenza contraddittoriamente motivata nella misura in cui da un lato riconosce la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dai titoli mobiliari perché provenienti da provvista personale del ricorrente e dall'altro esclude il diritto alla restituzione del controvalore dell'acquisto dell'immobile caduto in comunione, nonostante l'identica provenienza del denaro.

I tre motivi di ricorso incidentale, da esaminarsi congiuntamente in quanto intrinseca-

mente connessi sono infondati. Con statuizione passata in giudicato, l'immobile acquistato dopo il matrimonio con proventi derivanti dal pregresso trasferimento di beni personali del ricorrente, è stato definitivamente ricondotto nella comunione legale. Ne consegue, nel giudizio di divisione, in caso di vendita all'incanto, la suddivisione del corrispettivo della vendita giudiziaria in parti uguali ai due coniugi, al pari di qualsiasi immobile in comproprietà paritaria. Secondo la prospettazione del ricorso incidentale, la riconduzione del bene nel regime della comunione legale, per inidoneità dell'atto di acquisto a qualificarlo come bene personale di uno dei due coniugi, non esclude il diritto alla ripetizione del corrispettivo versato con provvista "personale" di uno solo di essi, dal momento che l'acquisto integra "un investimento del patrimonio comune" con conseguente diritto al rimborso ai sensi dell'art. 192 c.p.c., comma 3. Si determina, alla luce di tale impostazione, una scissione nel regime giuridico dei beni caduti in comunione, a seconda che siano stati acquistati con proventi di beni personali o comunque con denaro personale di uno dei coniugi od invece acquistati con provvista priva di tale qualificazione o della quale non è agevole l'accertamento della provenienza. In questo modo si crea illegittimamente una categoria di beni, non prevista dagli artt. 177, 178 e 179, che altera il catalogo tassativamente contenuto nell'art. 179 cod. civ. dei beni personali, ovvero delle uniche tipologie di beni escluse dalla comunione. L'art. 192 cod. civ. si colloca all'interno del sistema normativo relativo allo scioglimento della comunione e stabilisce ai commi 3, 4 e 5 le condizioni per il riconoscimento del diritto a rimborsi o restituzioni in casi specifici. In particolare il comma 3 prevede che ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale per spese ed investimenti del patrimonio comune. Tale previsione non altera il principio della ripartizione in parti uguali dell'attivo (e del passivo) relativo ai beni facenti parti *ex lege* della comunione legale ma si limita a stabilire che se il patrimonio comune – ovvero il complesso dei beni mobili ed immobili caduti in comunione legale – successivamente alla costituzione, mediante il conferimento dei singoli beni o cespiti, sia soggetto a

spese conservative o subisca incrementi realizzati con provvista "personale" di uno dei coniugi, sorge un diritto alla restituzione a carico del patrimonio comune.

Pertanto, secondo l'orientamento che si è affermato nella giurisprudenza di legittimità "*l'art. 192 cod. civ., comma 3, attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, ma non quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazione dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all'art. 194 cod. civ., comma 1, il quale impone che, in sede di divisione, l'attivo e il passivo siano ripartiti in parti uguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione*" (Cass. 2354 del 2005; 10896 del 2005). Il denaro personale o i proventi dell'attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell'acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell'art. 177 cod. civ., comma 1, lett. a). Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del "patrimonio comune" (come indicato nell'art. 192 cod. civ., comma 3) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all'incremento del loro valore in epoca successiva all'acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti. L'intangibilità del diritto alla ripartizione paritaria del valore dei beni caduti in comunione legale, trova conferma, infine, nell'opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo alla diversa ipotesi dell'accantonamento del denaro, proveniente dall'alienazione di un bene personale, sotto forma di deposito bancario in conto corrente o deposito bancario di cui sia esclusivamente titolare il coniuge alienante. "*Il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d'altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall'art. 177 cod. civ., comma 1, lett. a), cioè come un'operazione finalizzata a determi-*

nare un mutamento effettivo nell'assetto patrimoniale del depositante" (Cass. 1197 del 2006). È ciò che invece si verifica con il conferimento di un bene acquistato in costanza del matrimonio che cade nella comunione legale: l'operazione determina un mutamento dell'assetto patrimoniale del coniuge che non abbia provveduto neanche in parte alla provvista, conservando egli, al momento dello scioglimento della comunione, il diritto alla ripartizione del valore di tale bene nella misura della metà.

Deve, pertanto, condividersi il rilievo critico formulato dal ricorrente in ordine all'influenza della circostanza relativa alla non immediatezza dell'impiego del denaro personale per l'acquisto immobiliare ai fini della esclusione della sua ripetibilità, ma la soluzione rimane immutata in quanto ciò che rileva è l'impiego immediato o differito della provvista proveniente dall'alienazione di beni facenti parte del patrimonio personale al fine dell'acquisto di un bene incontestabilmente appartenente alla comunione legale. (Omissis)

[LUCCIOLI Presidente – ACIERNO Estensore – SORRENTINO P.M. (concl. parz. diff.). – C.M. (avv. Lepore) – Z.B. (avv. Baffioni Venturi)]

Nota di commento: «Ancora difficoltà e incoerenze in tema di acquisti personali nel regime di comunione legale» [★]

I. Il caso

In regime di comunione legale il marito vende un bene immobile personale e col denaro ricavato acquista, da una parte, alcuni titoli mobiliari del valore di oltre 600.000 Euro (che si vanno a cumulare ad altri, acquistati un anno prima con somme tratte dal proprio conto corrente e delle quali la pronuncia non riferisce la provenienza) e, dall'altra, un bene immobile. L'acquisto dei titoli mobiliari è compiuto senza la dichiarazione della parte acquirente concernente la provenienza del denaro utilizzato quale prezzo; a sua volta, all'acquisto del bene immobile non partecipa la moglie, la quale non rende, pertanto, la dichiarazione ricognitiva dell'avvenuto impiego di denari provenienti dall'alienazione del precedente bene personale.

[★] Contributo pubblicato in base a *referee*.

In seguito alla separazione dei coniugi, in sede di divisione dei beni della comunione, il marito rivendica la proprietà esclusiva tanto dei titoli mobiliari quanto del bene immobile, assumendo la natura «personale» di tutti i beni acquistati.

Con la sentenza in commento, la Supr. Corte affronta – in uno dei pochissimi casi in cui ciò consta essere avvenuto – sia le problematiche relative all'acquisto di beni personali ai sensi dell'art. 179, comma 1°, lett. f), cod. civ., sia quelle riguardanti il capoverso del medesimo art. 179 cod. civ., che disciplina la diversa ipotesi di acquisto di beni immobili o mobili registrati. In tal modo, le questioni esaminate dalla pronuncia risultano sinteticamente le seguenti:

a) quali siano i presupposti per qualificare come personale l'acquisto di beni mobili per c.d. «surrogazione reale» (art. 179, comma 1°, cod. civ.), pur in difetto della dichiarazione relativa alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto;

b) se, in caso di acquisto in favore della comunione legale, i denari provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi possano essere ripetuti, in sede di divisione dei beni conseguente alla cessazione del regime di comunione, ai sensi dell'art. 192, comma 3°, cod. civ.;

c) quali siano le condizioni affinché l'acquisto di beni immobili (o mobili registrati) possa ritenersi «personale».

II. Le questioni

1. L'UTILIZZAZIONE DI SOMME DEL PROPRIO CONTO CORRENTE NON DETERMINA ACQUISTI PERSONALI. L'aspetto più critico e meno persuasivo della sentenza in esame si rinviene nella motivazione con cui è giudicato infondato il secondo motivo del ricorso principale. La moglie aveva censurato la pronuncia di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello aveva affermato la natura personale dell'acquisto semplicemente per il fatto che il marito avesse tratto dal proprio conto corrente personale i denari utilizzati per l'acquisizione dei titoli mobiliari. Osservava correttamente la ricorrente che l'ipotesi di acquisto di bene personale per «surrogazione reale» ex art. 179, comma 1°, lett. d), richiede la prova della provenienza del denaro dall'alienazione di altro bene personale e, poiché la vendita del bene immobile personale era avvenuta nel 1994, non si poteva ritenere personale almeno quella parte di titoli che era stata acquistata un anno prima della vendita dell'immobile personale.

Nel sancire l'infondatezza della doglianza, la Supr. Corte replica testualmente che la ricorrente «non

ha mai contestato che la provvista destinata a tali acquisti fosse tratta dal conto corrente personale dello Z.», lasciando così intendere di considerare sufficiente la circostanza della provenienza del denaro dal conto corrente intestato esclusivamente al marito per ritenere automaticamente «personale» l'acquisto dal medesimo effettuato.

L'affermazione è tanto superficiale quanto grave, perché nella comunione legale è pacifico che l'acquisto effettuato separatamente dal coniuge con denaro derivante dalla propria attività personale (reddito, frutti di beni personali) cada in comunione, anche quando il denaro transiti attraverso un conto corrente personale del coniuge che abbia effettuato l'acquisto. Frutti e proventi depositati su conto corrente intestato al singolo coniuge sono rimessi, infatti, durante la comunione legale, alla libera disponibilità del singolo coniuge, il quale – salvo il rispetto degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 cod. civ.) – può impiegarli nelle forme che preferisce. In concreto, sono ipotizzabili tre tipi di impiego, che conducono a differenti conseguenze sul piano patrimoniale:

1) in primo luogo, il coniuge può «consumare» i frutti e i proventi (ad esempio, spendendo in attività ricreative, viaggi, donazioni, beneficenza, ecc.). In tal caso, l'altro coniuge non potrà pretendere alcunché dopo lo scioglimento, posto che – come l'interpretazione letterale della norma – nessun incremento potrà realizzarsi in favore della massa oggetto di comunione legale;

2) il coniuge può accantonare frutti e proventi sotto forma di risparmio (lasciandoli in deposito, ad esempio, sul proprio conto corrente). È questa l'ipotesi in cui, non essendo stati né consumati né impiegati in acquisti, i frutti e i proventi cadono in comunione nella misura in cui sussistono al momento dello scioglimento (art. 177, comma 1°, lett. c);

3) il coniuge, infine, può impiegare i frutti e i proventi nell'acquisto di beni, ma in tal caso, i beni acquistati divengono oggetto di comunione legale immediata, *ex art. 177, lett. a)*, cod. civ. [salvo che i beni acquistati debbano ritenersi personali, ai sensi dell'art. 179, lett. c) e d), cod. civ.].

È chiaro, dunque, che la Supr. Corte, nel caso in esame, non poteva ritenere assorbente la circostanza della provenienza del denaro dal conto corrente intestato al marito per inferire la natura personale dell'acquisto, senza aver verificato che i giudici del merito avessero fatto corretta applicazione del combinato disposto dell'art. 177, comma 1°, lett. a) e lett. c), che impone di considerare beni comuni gli acquisti compiuti dai coniugi, anche separatamente e con proventi della loro attività personale, con le sole eccezioni di cui all'art. 179 cod. civ.

2. LA DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEL DENARO NEGLI ACQUISTI DI BENI MOBILI. Sulla necessità e sulla funzione della dichiarazione del coniuge ai sensi dell'art. 179, comma 1°, lett. d), cod. civ., la pronuncia in commento si colloca sul filone già tracciato da Cass., 18.8.1994, n. 7437, Cass., 25.9.2008, n. 24061 e Cass., 5.5.2010, n. 10855 (tutte *infra*, sez. III), secondo cui la dichiarazione ha il «*mero scopo di rendere conoscibile ai terzi e all'altro coniuge la provenienza del denaro o del bene utilizzato per l'acquisto*».

Ciascun coniuge – secondo tale prospettazione – può avere la disponibilità di denaro o beni tanto *personali* quanto derivanti *aliunde* (ad esempio, denari della comunione legale, proventi della propria attività lavorativa, ecc.); pertanto, oggetto del reinvestimento possono essere tanto i beni personali quanto quelli «non personali», e a ciò segue la necessità della dichiarazione che renda noto se oggetto di impiego siano i primi o i secondi. L'altro coniuge potrà verificare tale dichiarazione e contestarne, eventualmente, la veridicità. Allo stesso modo, i terzi (ad esempio, i creditori di uno dei coniugi o della comunione legale) potranno tenere conto della dichiarazione, senza essere costretti a ricostruire, per ciascun acquisto, la provenienza personale o comunitaria del denaro o dei beni permutati.

Quando, però, tale duplicità di provenienza non sussiste, in quanto non si possa ragionevolmente dubitare della provenienza assolutamente personale del denaro o del bene scambiato, allora la dichiarazione del coniuge acquirente è del tutto superflua e la sua omissione non determina l'inclusione del bene acquistato nell'ambito della comunione legale. Secondo la Supr. Corte, pertanto, la mancanza della dichiarazione attestante la natura personale del denaro o del bene scambiato non può mai assumere un significato indirettamente traslativo in favore della comunione legale, ma lascia libera ciascuna parte di dimostrare, rispettivamente, la natura personale o comunitaria dell'acquisto.

La tesi accolta (ancora una volta) dalla Supr. Corte appare davvero poco convincente per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, per quel che riguarda i terzi, occorrerebbe chiedersi come possano i terzi venire a conoscenza di siffatta dichiarazione unilaterale – o come possa la stessa essere loro opponibile – in mancanza di un regime di pubblicità degli atti di trasferimento dei beni mobili.

In secondo luogo, nei rapporti tra coniugi, se l'acquisto del bene traesse la sua natura personale dalla medesima natura del denaro o del bene scambiato (come parrebbe ritenere la Supr. Corte nella presente e nelle richiamate pronunce), non si comprenderebbe la funzione di una dichiarazione meramente

«informativa», che non precluderebbe al coniuge non acquirente di contestare l'esclusività dell'acquisto dell'altro coniuge anche in sede di divisione dei beni della comunione legale.

Infine – posto che i casi di «certezza» circa la natura personale del denaro o del bene impiegati non sono individuabili *a priori*, ma sono rimessi alla valutazione strettamente discrezionale del coniuge acquirente – la presenza o la mancanza della dichiarazione *ex art. 179, comma 1°, lett. f)*, cod. civ. finiscono col dipendere da una decisione contingente del coniuge acquirente, senza alcuna incidenza sulla successiva possibilità – secondo la medesima prospettiva adottata dal S.C. – di dimostrare la natura personale o comune dell'acquisto.

In altri termini, la tesi della dichiarazione con «funzione conoscitiva» (da rendersi, cioè, soltanto nei casi in cui possa essere «*obiettivamente incerto se l'acquisto realizzati o meno il reinvestimento (o l'investimento) di denaro o beni personali*») priva, invero, di ogni significato la previsione normativa, lasciando il coniuge del tutto arbitro della decisione di effettuare (o no) la dichiarazione senza alcuna conseguenza giuridica. L'unico modo per attribuire un effettivo significato al dettato della norma consiste, al contrario, nell'affermare che, in difetto di tale dichiarazione, il bene acquistato entri in ogni caso a far parte della comunione legale.

Inoltre, pur essendo stato espressamente prospettato nel motivo di ricorso, manca un chiaro pronunciamiento della Corte di Cassazione in punto di ripartizione dell'onere della prova con riguardo alla natura comune o personale dell'acquisto.

Invero, la chiara formulazione dell'art. 177, comma 1°, lett. *a)*, cod. civ. – ove è palese la statuizione legislativa della «regola» della natura comune dell'acquisto in favore della comunione legale, non lascia molti dubbi sulla necessità che sia il coniuge, che pretenda di rivendicare la natura personale dell'acquisto, a fornire la prova che, nonostante la mancata dichiarazione ai sensi dell'art. 179, lett. *f)*, le circostanze fossero tali da non lasciare dubbi in ordine alla provenienza della provvista impiegata per l'acquisto dall'alienazione di beni personali.

3. LA MANCANZA DI COORDINAMENTO SISTEMATICO NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 179 COD. CIV. Posto che, nel caso esaminato dalla pronuncia in commento, il coniuge aveva reinvestito i denari ricavati dalla vendita di un bene personale anche nell'acquisto di un bene immobile, la sentenza conferma la relativa statuizione dei giudici di merito, che avevano affermato la natura comune dell'acquisto stante la mancanza della dichiarazione del coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma

2°, cod. civ. Sul punto i supremi giudici confermano, pertanto, l'orientamento espresso nella nota sentenza delle sez. un., 28.10.2009, n. 22755 (*infra*, sez. III), secondo la quale «*l'intervento adesivo del coniuge non acquirente [è] condizione necessaria dell'esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge*». La necessità di una contestuale applicazione dell'art. 179 cod. civ. sia con riguardo all'acquisto di beni mobili non registrati (nella specie, titoli finanziari) e di beni immobili avrebbe potuto offrire alla Supr. Corte l'opportunità di una riconsiderazione della coerenza sistematica dei diversi orientamenti rispettivamente formatisi, ma l'occasione, purtroppo, non è stata sfruttata. Continua a restare oscura, infatti, la ragione per la quale, per l'acquisto di beni immobili – ove la norma richiede che l'esclusione dalla comunione, ai sensi delle lett. *c)*, *d)* ed *f)* del comma 1°, «*risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge*» – la giurisprudenza consideri la dichiarazione del coniuge non acquirente *condicio sine qua non* della personalità dell'acquisto, mentre, invece, per l'acquisto di beni mobili la dichiarazione del coniuge acquirente – a fronte della lettera della norma, che pretende che il requisito della «*surrogazione reale*» tra bene personale e bene acquistato «*sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto*» – è considerato un elemento eventuale, finalizzato alla mera conoscibilità da parte dei terzi e del tutto eventuale ove sia *obiettivamente certa* la provenienza personale del bene o del denaro impiegato per l'acquisto.

La ragione genericamente prospettata all'interno della motivazione, invero, non convince. I supremi giudici si limitano, infatti, all'affermazione secondo la quale «*risulta d'immediata evidenza che il legislatore ha tenuto conto, nel dettare la disciplina degli acquisti di beni mobili ed immobili, anche della radicale diversità del regime di circolazione di tali beni, escludendo per i beni mobili la condizione della partecipazione dell'altro coniuge all'acquisto, invece necessaria anche se non sufficiente per quelli immobiliari*». Ma l'esclusione della partecipazione dell'altro coniuge in sede di acquisto di beni mobili non ha alcuna rilevanza sistematica per indurre a ritenere che debba considerarsi facoltativa anche la stessa dichiarazione prevista a carico del coniuge che compie l'acquisto; né pare, a dir il vero, che, a fondamento della discutibile e non letterale interpretazione dell'art. 179, lett. *f)*, si possa invocare un non meglio precisato «*equilibrio tra le contrapposte esigenze costituzionali di tutela solidaristica proprie della comunione legale e di tutela della libertà d'iniziativa economica proprie della circolazione dei beni*».

In definitiva, per restituire coerenza alla complessiva interpretazione dell'art. 179 cod. civ. e riaff-

fermare la regola del *favor communionis*, occorrerebbe privilegiare la prevalente tesi dottrinale (SCHLESINGER, *infra*, sez. IV) che interpreta la norma dell'art. 179, comma 1°, lett. f), cod. civ. nel senso che la dichiarazione del coniuge acquirente costituisce un requisito *necessario*, ma *non sufficiente*, per far valere la natura personale del bene acquistato: *necessario*, poiché la sua mancanza farebbe entrare immediatamente il bene acquistato in comunione legale (e nessun effetto produrrebbe un'eventuale dichiarazione successiva all'atto dell'acquisto); *non sufficiente*, giacché l'altro coniuge – nonostante la dichiarazione resa dal coniuge acquirente – potrebbe comunque dimostrare che l'acquisto non è avvenuto con lo scambio o il prezzo di beni personali.

4. IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERSONALI UTILIZZATE PER ACQUISTI DELLA COMUNIONE LEGALE. Pienamente condivisibile è la parte della motivazione, nella quale la Supr. Corte nega l'applicazione dell'art. 192, comma 3°, cod. civ. per la restituzione delle somme impiegate da uno dei coniugi per l'acquisto dell'immobile caduto in comunione. In relazione alla citata norma, si è posta, infatti, la questione se il coniuge possa pretendere la restituzione delle somme ricavate dalla vendita di beni personali ed impiegate in acquisti caduti in comunione legale *ex art. 177, lett. a)*, cod. civ. Una risposta affermativa a tale quesito sconvolgerebbe l'intero assetto sistematico dell'istituto della comunione legale, giacché ogni acquisto compiuto da un coniuge separatamente, da un lato, entrerebbe a far parte della massa patrimoniale oggetto di possibile divisione paritaria all'atto dello scioglimento, dall'altro, farebbe sorgere, in favore del coniuge acquirente, un diritto alla restituzione della somma utilizzata per l'acquisto, con la conseguenza che, essendo le rispettive voci (di debito e credito) suscettibili di compensazione, il regime patrimoniale legale si rivelerebbe, in tal modo, come un tortuoso itinerario giuridico che ha come meta il proprio punto di partenza.

Per questa stessa ragione, non può neppure ammettersi la validità di un accordo tra coniugi, finalizzato a riconoscere, al coniuge autore di un acquisto separato, il diritto alla restituzione, *ex art. 192 cod. civ.*, della somma utilizzata: un siffatto accordo non differirebbe, invero, nella sostanza, da quello volto ad estromettere un singolo bene dalla comunione legale, accordo che la giurisprudenza ritiene ormai assolutamente nullo.

Si impone, quindi, un'interpretazione restrittiva della norma in esame e, in particolare, dei concetti di «spese ed investimenti» ivi contenuti.

Per «spese» devono intendersi gli esborsi relativi

ai beni comuni, finalizzati alla manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero ad una maggiore utilità o funzionalità della cosa. Sono «investimenti», invece, gli impieghi di somme diretti al miglioramento o all'accrescimento del bene in comunione (si pensi alla costruzione di un edificio, realizzata su fondo oggetto di comunione legale).

L'interpretazione restrittiva dell'art. 192, comma 3°, cod. civ., è accolta anche dalla Supr. Corte (CASS., 24.5.2005, n. 10896, *infra*, sez. III), secondo cui la norma attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale e impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (ad es., quelle impiegate per la ristrutturazione di bene immobile appartenente alla comunione), e non già alla ripetizione – totale o parziale – del denaro personale e dei proventi dell'attività separata (che cadono nella comunione *de residuo* solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l'acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale *ex art. 177, comma 1°, lett. a)*, cod. civ., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall'art. 194, comma 1°, cod. civ., secondo cui, in sede di divisione, l'attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l'acquisto dei beni caduti in comunione.

III. I precedenti

1. L'UTILIZZAZIONE DI SOMME DEL PROPRIO CONTO CORRENTE NON DETERMINA ACQUISTI PERSONALI. Il principio secondo cui, se il coniuge impiega il denaro proveniente dalla propria attività personale, l'acquisto cade automaticamente ed irreversibilmente in comunione legale, è sempre stato considerato pacifico in giurisprudenza: *ex plurimis*, CASS., 7.2.2006, n. 2597, in *Corr. giur.*, 2006, 813, con nota di OBERTO.

Al contrario, deve considerarsi personale il denaro ricavato dalla vendita di un bene personale anche se non immediatamente reinvestito nell'acquisto di altro bene personale: sul punto, CASS., 20.1.2006, n. 1197, in *Famiglia*, 2006, 974, con nota di COSENTINO.

2. LA DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEL DENARO NEGLI ACQUISTI DI BENI MOBILI. L'orientamento, a cui si conforma la sentenza in commento, è stato espressamente accolto, con ampia motivazione, da CASS., 18.8.1994, n. 7437, in questa *Rivista*, 1995, I, 551 ss., con nota di REGINE; nello stesso senso, in seguito, CASS., 25.9.2008, n. 24061, in *Vita not.*, 2009, I, 335, e CASS., 5.5.2010, n. 10855, in questa *Rivista*, 2010, I, 1202, con nota di COSTA. Il medesimo principio di diritto era già stato espresso

da Cass., 8.2.1993, n. 1556, in *Rass. dir. civ.*, 1995, 898 ss., con nota di DI MARTINO, ma in una fattispecie in cui, trattandosi dell'acquisto di beni immobili, la questione della dichiarazione del coniuge acquirente assumeva una valenza secondaria.

3. LA MANCANZA DI COORDINAMENTO SISTEMATICO NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 179 COD. CIV. Sulla funzione della partecipazione del coniuge all'acquisto e sulle conseguenze della mancata dichiarazione, Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755, in *Fam., pers. e succ.*, 2010, 91 ss., con nota di PALADINI. La sentenza accoglie una «terza via» rispetto alle alternative soluzioni che erano state proposte nell'ordinanza di remissione: Cass., 30.12.2008, n. 30416, in questa *Rivista*, 2009, I, 714 ss., con nota di PALADINI.

La tesi affermata dalle sez. un. è stata successivamente seguita da Cass., 12.1.2012, n. 322, in *DeJure*; Cass., 2.2.2012, n. 1523, in *Dir. e giust.*, 8.2.2012, con nota di NOCERA.

4. IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERSONALI UTILIZZATE PER ACQUISTI DELLA COMUNIONE LEGALE. Per l'inapplicabilità dell'art. 192, comma 3°, cod. civ. all'ipotesi di denari personali impiegati per acquisti in favore della comunione legale, TRIB. BERGAMO, 18.3.1983, in *Dir. fam. e pers.*, 1983, 1050, e APP. MILANO, 19.11.1993, in *Fam. e dir.*, 1994, 434, con nota di DOGLIOTTI, diffusamente commentate anche in CARAVAGLIOS, *La comunione legale*, Giuffrè, 1995, II, 1016 ss. e 1007 ss.

Nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 24.5.2005, n. 10896, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 118, con nota di GRAGNANI.

IV. La dottrina

1. L'UTILIZZAZIONE DI SOMME DEL PROPRIO CONTO CORRENTE NON DETERMINA ACQUISTI PERSONALI. La dottrina non nutre dubbi sulla natura comune dell'acquisto compiuto con denari provenienti dalla propria attività personale. Opinioni contrastanti si rinvennero, invece, sul diverso profilo concernente la possibilità di far rientrare nella nozione di «beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario» i denari appartenenti al coniuge: sul punto, si rinvia all'ottimo commento di COSTA, *Se il denaro del coniuge costituisca bene personale e se la dichiarazione ex art. 179, comma 1°, lett. f, cod. civ. sia condizione necessaria per la personalità dell'acquisto*, in questa *Rivista*, 2010, I, 1197 ss.

2. LA DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DEL DENARO NEGLI ACQUISTI DI BENI MOBILI. Per un'illustrazione delle critiche all'orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla rilevanza «eventuale» della dichiarazione del coniuge acquirente, BECCA-

RA, *I beni personali*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, III, Giuffrè, 2012, 252 ss.; PALADINI, nel *Commentario del cod. civ.*, diretto da GABRIELLI, *Della Famiglia*, a cura di BALESTRA, Utet, 2010, sub artt. 177-190, 62 ss.

La tesi della necessità della dichiarazione del coniuge acquirente ai sensi della lett. f) risale a SCHLESINGER, *Commentario rif. dir. fam.*, I, Cedam, 1977, 402 ss., il quale afferma che «qualora il coniuge acquirente non faccia la necessaria dichiarazione, per distrazione, per ignoranza o per volontà di avvantaggiare la comunione, oppure la faccia in modo incompleto e quindi invalido, il cespite acquistato cade senz'altro in comunione, anche quando in concreto vi sarebbero i presupposti perché possa farsi luogo alla surrogazione reale» (*ibidem*, 404); nello stesso senso, DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, II, Giuffrè, 1995, 493; SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, nel *Commentario al cod. civ.*, Utet, 1983, I, 1, 219; ANELLI, *Il matrimonio*, Giuffrè, 1998, 161; AULETTA, *Acquisti personali*, nel *Tratt. Bessone*, IV, 2, Giappichelli, 2011, 215 ss.

3. LA MANCANZA DI COORDINAMENTO SISTEMATICO NELL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 179 COD. CIV. La soluzione accolta da Cass., sez. un., 28.10.2009, n. 22755, cit., è ispirata, in parte, alla tesi di DEL PRATO, *L'esclusione dell'acquisto dalla comunione ex art. 179, 2° comma, cod. civ.*, in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, I, Giuffrè, 2004, 453 ss., ove si sostiene che, quando la personalità dell'acquisto deriva non dalla cosa in sé, ma dalla sua destinazione [art. 179, lett. c) e d)], la dichiarazione del coniuge non acquirente assume valore conformativo di «accordo sull'indirizzo della vita familiare».

In generale, sulla problematica degli acquisti personali nella comunione legale, *ex plurimis*, SCHLESINGER, 393; CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, I, Giuffrè, 1979, 95 ss.; CIAN-VILLANI, *Comunione dei beni tra coniugi (legale e convenzionale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1980, I, 395 ss.; BARBIERA, *La comunione legale*, nel *Trattato Rescigno*, III, 2, Utet, 1982, 421 ss.; GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi*, Goliardica, 1981, 59 ss.; RADICE, *La comunione legale tra coniugi*, nel *Trattato Bonilini-Cattaneo*, Utet, 1997, 124 ss.; AULETTA, 173 ss.; RUSSO, *L'oggetto della comunione legale e i beni personali*, nel *Commentario Schlesinger*, Giuffrè, 1999, sub artt. 177-179; BECCARA, 149 ss.; GALASSO, *Del regime patrimoniale della famiglia*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, Zanichelli-Foro it., 2003, 273 ss.; OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, nel *Trattato Cicu-Messineo*, Giuffrè, 2010, 1055 ss.

4. IRRIPETIBILITÀ DELLE SOMME PERSONALI UTILIZZATE PER ACQUISTI DELLA COMUNIONE LEGALE. In senso contrario alla possibilità di restituzione delle somme ricavate dalla vendita di beni personali ed impiegate in acquisti in favore della comunione legale, SCHLESINGER, 404; CORSI, 194; A.-M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, Giuffrè, 1984, 1160; CARPINO, *Rimborsi e restituzioni*, in BIANCA, *La comunione legale*, II, Giuffrè, 1989, 981 ss.; secondo questi aa., tuttavia, la restituzione può essere ottenuta in caso di accordo in tal senso stipulato dai coniugi.

Per la soluzione favorevole alla restituzione, cfr. GABRIELLI, 179, secondo cui, in tal modo, si potrebbe ovviare al mancato compimento, per ignoranza o negligenza, dei formalismi previsti dall'art. 179, comma 1°, lett. f, e comma 2°, cod. civ.; nello stesso senso, DE

PAOLA, 707, e, ancora, GABRIELLI-CUBEDDU, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Giuffrè, 1997, 217; RIMINI, *Acquisto immediato e differito nella comunione legale tra coniugi*, Cedam, 2001, 275.

Per l'interpretazione restrittiva dei concetti di «spese ed investimenti», all'interno dell'art. 192, comma 3°, cod. civ., MASTROPAOLO-PITTER, nel *Commentario dir. it. fam.*, III, Cedam, 1992, 355; GENNARI, *Lo scioglimento della comunione legale*, nel *Trattato dir. fam.*, diretto da ZATTI, III, Cedam, 2012, 499; GRAGNANI, *Rimborsi e restituzioni nella comunione: esame di alcune fattispecie*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 118 ss.; OBERTO, *La comunione legale tra coniugi*, 1958.

MAURO PALADINI

► TRIB. ROMA, 17.10.2012

FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE - DIFETTO DI VERIDICITÀ - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'AUTORE IN MALAFEDE - INSUSSISTENZA (cod. civ., artt. 244, 263)

L'autore del riconoscimento effettuato in malafede non è legittimato ad impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, restando, invece, tale legittimazione in capo a tutti gli altri soggetti previsti dalla norma di cui all'art. 263 cod. civ. L'interpretazione della norma di cui all'art. 263 cod. civ., alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento interno ed internazionale e del diritto fondamentale allo status e all'identità personale, impone di considerare irretrattabile il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.

dal testo:

Il fatto. I motivi. G.M. impugnava per difetto di veridicità il riconoscimento di F.M., nata

il ...1967, effettuato in data ...1969, cui è seguita la legittimazione per susseguente matrimonio con la madre della convenuta, avvenuto il ...1969.

Si costituiva la convenuta, anche nell'interesse della propria figlia minore B.R.D., chiedendo il rigetto della domanda ed, in subordine, il risarcimento del danno per sé e la figlia, essendo il riconoscimento avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità.

È fatto incontestato e dichiarato dall'attore in tutti i suoi scritti difensivi che il riconoscimento di F.M. sia avvenuto nella piena consapevolezza della sua falsità. L'attore afferma, infatti, che aveva conosciuto la madre di F.M. quando quest'ultima aveva già sette mesi.

Ritiene il tribunale che l'autore del riconoscimento effettuato in malafede non sia legittimato ad impugnarlo successivamente per difetto di veridicità, restando, invece, tale legittimazione in capo a tutti gli altri soggetti previsti dalla norma di cui all'art. 263 c.c.

Questo collegio è consapevole che la tesi in questa sede sostenuta è stata negata in un risulante precedente della Suprema Corte del 1991 (sent. n. 5886), ma ritiene che i principi ivi affermati a favore dell'irrelevanza dello stato soggettivo di chi abbia effettuato il ricono-